


# Privacy e diritto d'autore



## 1 Aspetti giuridici dell'informatica

L'utilizzazione sempre più diffusa delle tecnologie informatiche ha coinvolto la società civile e l'economia, ma anche la vita delle persone.



Tutto questo ha fatto emergere un insieme di problematiche di natura giuridica riguardanti la regolazione dei nuovi fenomeni e l'adeguamento delle norme già esistenti alle novità introdotte dalle tecnologie.

Si osservi che molte delle nuove leggi e decreti hanno recepito nella legislazione nazionale le Direttive dell'Unione Europea oppure le convenzioni internazionali.

Inoltre alcune problematiche sono in continuo aggiornamento sulla base dell'evoluzione delle tecnologie informatiche e delle forme di comunicazione: si pensi, per esempio, ai *social network*, alle nuove forme di marketing e di commercio *on line*, alle applicazioni in *cloud computing* oppure all'uso degli *smartphone* e dei *tablet*.

## 2 Tutela della privacy

Lo sviluppo delle applicazioni informatiche ha reso importante il problema della tutela della **privacy** e della conservazione di dati sensibili negli archivi aziendali, per garantire il diritto alla riservatezza nel trattamento dei dati personali.

In Italia la materia è regolata dal *Decreto legislativo n. 196 del 2003*, meglio noto come **Codice della Privacy**, che ha sostituito la precedente *legge 675 del 1996* recependo le direttive dell'Unione europea (*Direttiva 2002/58/CE*).



La finalità fondamentale del Codice è garantire *“che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.”*

Le figure coinvolte nella tutela della privacy sono definite con i seguenti termini:



### **Titolare**

La persona fisica o giuridica, oppure l'ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati.



### **Responsabile**

La persona preposta dal titolare al trattamento di dati personali.



### **Interessato**

La persona cui si riferiscono i dati personali.

## DIRITTI DELLA PERSONA



Il decreto legislativo definisce i diritti della persona della quale sono raccolti i dati personali (*interessato*).

- **Diritto di ottenere l'indicazione:**
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati;
  - e) dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
- **Diritto di ottenere:**
  - a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
- **Diritto di opporsi:**
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## DATI PERSONALI



I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

## CONSENSO



Il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il **consenso** può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato tutte le informazioni sull'uso dei dati.

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Sono previsti i casi nei quali può essere effettuato il **trattamento senza consenso**. Ciò accade quando il trattamento:

- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà;
- f) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni secondo le norme previste dal codice di procedura penale oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- g) è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati;
- h) è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro in riferimento a soggetti, che hanno con essi contatti regolari, o ad aderenti;
- i) è necessario per esclusivi scopi scientifici, statistici o storici;
- j) riguarda dati contenuti nei curricula;
- k) riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate.

## OBBLIGHI DI SICUREZZA



I detentori di dati personali devono rispettare gli **obblighi di sicurezza** sui dati. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare devono essere adottate **misure minime** di sicurezza nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

## MARKETING



Altre norme importanti riguardano le attività di **marketing** delle aziende.

In primo luogo viene regolamentato il fenomeno dello *spamming*, cioè l'invio indesiderato di messaggi, spesso in modo massivo. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.

Questo vale anche per le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (*Multimedia Messaging Service*) o SMS (*Short Message Service*) o di altro tipo. Per quanto riguarda il **marketing diretto** il Codice della privacy prevede che le aziende sottoscrivano un codice di deontologia e autoregolamentazione per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, facilitando anche le modalità con le quali l'interessato possa manifestare la dichiarazione di non voler ricevere le comunicazioni.

## GARANTE PER LA PRIVACY



Il Codice della privacy prevede infine la figura istituzionale del **Garante per la protezione dei dati personali**. In pratica il Garante è un organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato, che durano in carica 4 anni. I componenti eleggono nel loro ambito un Presidente.

Alcuni tra i compiti del Garante sono:

- controllare il rispetto della legge;
- esaminare reclami e ricorsi;
- esprimere pareri nei casi previsti dal Codice;
- intervenire presso i titolari per prescrivere le misure necessarie oppure vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati;
- denunciare i fatti configurabili come reati;
- diffondere tra i cittadini la conoscenza delle norme in materia di privacy.





### 3 Documenti digitali e norme sul diritto d'autore

Le norme riguardanti il diritto d'autore e il diritto di riproduzione (**copyright**) si basano principalmente sulla *Legge n. 633 del 1941* con la quale viene protetta la proprietà intellettuale. La legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche e aggiornamenti e sono stati introdotti altri provvedimenti legislativi anche per regolare i nuovi aspetti derivanti dall'uso esteso di documenti in formato digitale e dalla diffusione di materiali nelle reti e in Internet.

In particolare, nella sua formulazione più recente, la legge protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono inoltre protetti i programmi software al pari delle opere letterarie.

I **diritti** esclusivi comprendono il diritto alla:

- riproduzione in senso lato, ovvero copia;
- traduzione;
- modifica in senso lato;
- distribuzione in qualsiasi forma, compresa la locazione.

Occorre aggiungere che il **Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169**, "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati" ha modificato l'art. 1 della Legge sul diritto d'autore, aggiungendo, tra le opere protette, "le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore".

Per banca dati si intende una "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art. 2).

Il problema del *copyright* si applica anche ai materiali disponibili nella **rete Internet**. In questo caso le violazioni del diritto d'autore riguardano:

- copia non autorizzata di pagine Web;
- duplicazione abusiva di software prelevato dalla rete;
- scambio attraverso la rete di file musicali o multimediali protetti da copyright.



Nell'ambito delle problematiche connesse con il *copyright*, occorre inserire anche le licenze **Creative Commons** che riguardano, in generale, risorse e documenti utilizzabili in Internet.



Attraverso la licenza *Creative Commons* l'autore rende di pubblico dominio le sue creazioni intellettuali o creative, consentendone il libero utilizzo per particolari scopi e secondo determinate condizioni. Le licenze *Creative Commons* sono basate sui principi di condivisione e rielaborazione dei documenti e rappresentano la volontà dell'autore di condividere con gli altri utenti della rete i propri contenuti, favorendo la libertà di espressione. Hanno validità universale e non sono revocabili. Il tempo di validità della licenza coincide con la durata del diritto d'autore connesso all'opera.

## 4 Licenze software

La rete Internet mette a disposizione degli utenti librerie di file e programmi software. Essi sono regolati da diverse tipologie di licenza d'uso.

### Freeware

La maggior parte dei programmi esistenti su Internet sono **freeware** (distribuibili liberamente) e per essi non è previsto alcun costo economico per il loro uso. Il prodotto è comunque protetto da *copyright*.

Di questo software non viene messo a disposizione il codice sorgente e pertanto non è modificabile.

### Open Source

Il termine **open source** (*sorgente aperto*) indica il software che può essere liberamente eseguito, copiato, distribuito e modificato o migliorato: perciò di questo software è disponibile anche il *codice sorgente* (i programmi *shareware* e *freeware*, invece, non includono il codice sorgente e pertanto non sono modificabili). Di questo tipo di licenza si è già parlato all'inizio del Capitolo 11.

### Shareware

I software **shareware** (distribuibili per essere condivisi) hanno due diverse modalità di distribuzione.

- 1) Gli autori concedono l'uso gratuito del loro programma, per un tempo di prova. Alla scadenza del periodo di prova, l'utente deve registrarsi, pagando all'autore una piccola somma, prevista dal contratto d'uso scritto dall'autore stesso.
- 2) La versione del programma (*demo*) è priva di alcune funzioni di base (per esempio salvare il file, stampare o esportare dati). L'utente ha così l'opportunità di valutare il funzionamento complessivo del programma, senza però poterlo utilizzare in modo completo.

### Licenza d'uso

La **licenza d'uso EULA** (*End-User License Agreement*, o contratto con l'utente finale) è il permesso per l'uso di un prodotto software che l'utente ottiene con l'acquisto. I prodotti software sono contrassegnati da un **numero di serie** o da un identificativo del prodotto (**Product ID**), che è fornito insieme al CD o DVD oppure inviato al momento dell'acquisto in rete.

L'uso di software con licenza regolare offre all'utente questi vantaggi:

- supporto tecnico completo da parte del fornitore
- aggiornamenti del prodotto in modo semplice e veloce
- garanzia di qualità e affidabilità
- rispetto delle norme sulla protezione del software.

## 5 Tutela del diritto d'autore sulle reti

Nel dicembre 2013 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha emanato il *Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*, entrato in vigore il 31 marzo 2014.

Il regolamento di AGCOM promuove lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione; definisce inoltre le procedure per l'accertamento da parte dell'Autorità delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica.



Il regolamento si rivolge ai titolari di un diritto d'autore, ossia agli autori di un'opera di carattere creativo, o di diritti connessi, come i produttori e gli artisti interpreti ed esecutori, che abbiano riscontrato un utilizzo illecito della propria opera, diffusa online o sui tradizionali mezzi di comunicazione di massa.

I titolari dei diritti, le associazioni di settore e le società di gestione collettiva possono inviare un'istanza all'Autorità, compilando un apposito modulo, per chiedere la rimozione delle opere digitali diffuse in violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi, sia online che sui mezzi radiotelevisivi.



Le opere tutelate dal regolamento sono le opere diffuse sulla rete Internet “*di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore*”, tutelate dalla Legge sul diritto d'autore.

Per quanto attiene ai servizi di media, oggetto dell'intervento sono le violazioni relative a un programma, di un palinsesto o di un catalogo, messo a disposizione da un fornitore di servizi di media.

Il *programma* è inteso come l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica.